

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

N°05

Seduta del 13.01.2012

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di telefonia mobile cellulare.

Consiglieri assegnati al Comune n°15

Consiglieri in carica n°15

L'anno duemiladodici addì TREDICI del mese di GENNAIO alle ore 19,00 in Monterosso Almo nella sala consiliare previo avvisi ai Sigg. Consiglieri in data 11/01/2012 Prot. n°348, notificato nei modi e nei termini di legge, in tempo utile. Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo Pretorio Comunale. Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig. Pagano Salvatore, assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr. Innocente Carmelo.

Presenti

Assenti

1. Castello Salvatore
2. Buscema Paolo
3. Rizzotto Massimo
4. Amato Giovanni
5. Distefano Giuseppe
6. Pagano Salvatore
7. Ferraro Gianluca
8. Ciciulla Lucio Alfio
9. Roccuzzo Giuseppe
10. Dibenedetto Mario
11. Noto Giovanna
12. Scollo Giovanni
13. Ferraro Luigi
14. Longo Francesca
15. Giaquinta Sebastiano

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Si

Presenziano la seduta: il Vice Sindaco Dibenedetto Gaetano, l'Assessore Amato Giuseppe, il Responsabile dell'Area AA.GG. d.ssa C. Morello, il Responsabile d'Area Tecnica Geom. Amato Paolo, il Resp. degli Organi Istituzionali Sig.ra C. Amato.

Le funzioni di verbalizzante sono svolte dalla dott.ssa Concetta Morello sotto cura del Segretario Generale Dr. Innocente Carmelo.

IL Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e porta in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è stato espresso parere ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 recepito con L.R. 48/91.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo li, 13/01/2012

F.to

Il Funzionario Responsabile
Geom. Amato Paolo

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.

Monterosso Almo li,

Il Funzionario Responsabile

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Prov. di Ragusa)

AREA TECNICA

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Prot. 93 /AT/2012 del 13.01.2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di telefonia mobile ed impianti

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale di regolamentare la installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di telefonia ed impianti equiparabili, alla luce dell'art. 8 comma 6 della Legge 22.02.2001 n. 36, giusta nota del Presidente del Consiglio Comunale prot. 306 del 10.01.2012 pervenuta a quest'Area Tecnica in data 11.01.2012

Che a tal fine è stato dato mandato a quest'Area Tecnica, di predisporre specifico Regolamento Comunale;

Che questo Ufficio ha predisposto apposito regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di telefonia mobile ed impianti equiparabili;

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Visto l'art. 8 comma 6 della predetta Legge;

Visto il D.Lvo n. 259/2003 del 01.08.2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" e ss mm ii. .

Ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto regolamento comunale, allegato alla presente proposta, per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto sindacale n. 58/2010 del 30.12.2010 con il quale è stato riconfermato resp.le di quest'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni;

PROPONE

- di approvare il regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di telefonia mobile ed impianti equiparabili, allegato alla presente proposta che ne costituisce parte integrante e sostanziale
- Il regolamento in parola, entrerà in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio nei 15 giorni consecutivi, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.



Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Paolo Amato)

Comune di Monterosso Almo - C.A.P. 97010 - P.E. 00177300886

Area Tecnica - Servizio Assetto del Territorio - viale S. Maria 1 - Tel. 0932-970261-262 - Fax 0932-977239
norme di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30

IL PRESIDENTE

Comunica all'assemblea che è intenzione dell'amministrazione l'approvazione di un regolamento che disciplina l'installazione, il monitoraggio, il controllo degli impianti per la telefonia mobile cellulare ed impianti equiparabili, a salvaguardia della salute dei cittadini.

Dà lettura del succitato regolamento.

Poiché nessuno dei consiglieri desidera intervenire si passa alla fase di voto:

Esperita la votazione ai sensi di legge, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri Presenti e votanti n.°13

Consiglieri favorevoli: 13

Consiglieri assenti 2 (Distefano Giuseppe, Roccuzzo Giuseppe)

Consiglieri Astenuti: 0

Il Regolamento viene approvato all'unanimità.

A questo punto il consiglio viene rinviato a data da destinarsi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Responsabile Area Tecnica , avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di telefonia mobile cellulare ", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminato il relativo Regolamento Comunale allegato "A" ;

Poiché nessuno dei Consiglieri desidera intervenire sull'argomento;

Ritenuto opportuno provvedere in merito ;

Visto il Decreto Sindacale n°58 del 30/12/2010, con il quale il Geom. Amato Paolo veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i pareri resi nella forma di legge;

Visto il D.Lgs.267/2000 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Atteso l'esito della esperita votazione

Proposta

Consiglieri presenti e votanti:n°13

Consiglieri favorevoli: n°13

Consiglieri Astenuti: 0

Consiglieri Assenti:n°2 (Distefano G, Roccuzzo G.);

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, nel testo allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Prov. di Ragusa)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL
MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ED IMPIANTI
EQUIPARABILI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ED IMPIANTI EQUIPARABILI

INDICE

- ART. 1 - Finalità
- ART. 2 - Competenze Comuni
- ART. 3 - Localizzazione degli impianti
- ART. 4 - Aree Sensibili
- ART. 5 - Installazione di impianti su proprietà Comunali
- ART. 6 - Procedure autorizzative
- ART. 7 - Provvedimento autorizzativo
- ART. 8 - Interventi soggetti ad autorizzazioni edilizie
- ART. 9 - Documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione edilizia
- ART. 10 - Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- ART. 11 - Controllo e monitoraggio
- ART. 12 - Disposizioni tecniche e limitazioni
- ART. 13 - Concentrazioni delle antenne su una stessa struttura
- ART. 14 - Divieti
- ART. 15 - Sanzioni
- ART. 16 - Norme finali

ART. 1

Finalità

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22.03.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ed ha lo scopo di dettare prescrizioni dirette a tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche generate dai sistemi fissi e mobili per la telefonia cellulare e dalle emittenti radio-televisive.

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e/o equiparabili sul territorio comunale di Monterosso Almo, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo delle emissioni elettromagnetiche e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei relativi servizi sanitari e tecnici.

Per ogni problematica scaturente dall'applicazione del presente regolamento e per quanto non regolato, si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 2

Competenze dei Comuni

Sono funzioni di competenza dei Comuni ai sensi della normativa attualmente in vigore:

- il rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e alla modifica delle infrastrutture delle stazioni radio base GSM/UMTS, conformemente alle procedure stabilite agli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D. L.vo n. 259/2003, ovvero la ricezione delle D.I.A. per impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt;
- la previsione dei termini più brevi per la conclusione dei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 87, comma 9;
- l'adozione di provvedimenti volti alla tutela di edifici sia pubblici che privati sottoposti a vincolo di natura storico-architettonica ai sensi del D.Leg.vo n. 42/2004.

ART. 3

Localizzazione degli impianti

1) In riferimento al D.Leg.vo n. 259 del 1/8 2003, art. 86, comma 3, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo D. Leg.vo, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

2) L'installazione della Stazione Radio Base deve comunque conciliarsi con le esigenze della circolazione stradale e della tutela dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, senza limitarne la visibilità in relazione agli effetti prospettici.

3) Gli impianti devono essere progettati in modo da favorire l'aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui saranno installati e, dove possibile, dovranno mimetizzarsi mediante idonei accorgimenti. In tal caso la manutenzione di tali strutture e/o impianti a verde sarà a carico dell'Ente Gestore.

4) E' fatta salva altresì la gestione diretta, la costituzione di società miste pubblico-private per la realizzazione e messa a disposizione a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, delle infrastrutture di comunicazione.

5) Per una immediata identificazione della SRB, è obbligatorio munire la stessa di targa con il nominativo del Gestore, da porsi in luogo visibile.

6) Qualora venissero emanate nuove norme statali o regionali, le stesse si intendono automaticamente recepite.

ART. 4

Aree sensibili

1) Sono da considerarsi aree sensibili e, pertanto, da salvaguardare nell'ambito della procedura di rilascio dell'atto autorizzativo, le seguenti zone del territorio comunale:

- edifici scolastici di ogni ordine e grado compreso le aree esterne di pertinenza;
- strutture sanitarie comprese le aree esterne di pertinenza;
- case di riposo comprese le aree esterne di pertinenza;

- chiese o edifici di culto (escluso i cimiteri);
- uffici comunali;
- strutture sociali;

2) In prossimità delle aree sensibili di cui al comma 1 è vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile e le antenne radio televisive. Questi impianti e antenne possono essere installati a una distanza non inferiore a metri 250 calcolata tra il perimetro esterno delle aree sensibili e la base del manufatto che supporta l'antenna.

ART. 5

Installazione di impianti su proprietà comunale

1) L'Amministrazione Comunale, può promuovere un accordo volontario, sottoscritto dalle parti (Comune e i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare ed equiparabili) per la programmazione e lo sviluppo degli impianti radio base, che prevedano preferibilmente l'uso di aree pubbliche.

2) Nel rispetto del presente Regolamento, nonché delle leggi in vigore, per la minimizzazione degli impatti sul territorio del Comune, è prevista, per l'installazione di nuovi impianti, l'offerta in disponibilità di siti comunali. A tal fine sono state individuate alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale ove, preferibilmente, potranno essere effettuate nuove installazioni o ricollocate le stazioni esistenti e da delocalizzare

- serbatoi idrici,
- impianti sportivi,
- parcheggi pubblici,
- aree comunali presso la zona artigianale,
- aree cimiteriali,
- terreni di proprietà comunale (escluso giardini e pertinenze di edifici)

3) Fermi restando i divieti imposti dal presente Regolamento, è compito di una apposita commissione comunale individuare, nell'ambito delle suddette aree, quella che soddisfi maggiormente le esigenze di ricettività proposte dagli Enti Gestori

4) Sono componenti della predetta commissione le seguenti figure o delegati:

- Sindaco;
- Capi gruppi consiliari;
- Responsabile SUAP;
- Responsabile Procedimento SUAP;
- Responsabile Area Tecnica e del Territorio;
- Responsabile Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
- Comandante Polizia Municipale;
- Responsabile Servizi Patrimonio;
- Responsabile Ente Gestore;
- altri soggetti ritenuti utili per il raggiungimento dell'accordo.

5) Concluso l'accordo volontario, l'Area tecnica provvede alla definizione della procedura autorizzativa secondo le modalità e i termini previsti nei successivi articoli.

ART. 6

Procedure autorizzative

1) L'istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione, è presentata o inviata all'Area Tecnica, corredata dalla documentazione indicata dal presente regolamento.

2) L'Area tecnica, previa verifica della documentazione prodotta e fatti salvi i controlli ritenuti necessari, rilascia o diniega il provvedimento autorizzatorio entro un termine massimo di 90 giorni per le nuove installazioni e per le modifiche agli impianti esistenti che comportino una variazione del campo elettromagnetico, in prossimità di locali adibiti a permanenza di persone, superiore alle 4 ore. Al fine di determinare la variazione di campo elettromagnetico la misura dello stesso andrà effettuata dapprima ad impianto attivo e successivamente ad impianto spento.

3) I termini di cui al comma precedente decorrono dal giorno di assunzione al protocollo dell'Ente della domanda.

4) Il responsabile del procedimento può richiedere, nel termine di 30 gg. dal ricevimento della domanda, l'eventuale integrazione documentale della pratica. Ciò soprattutto laddove siano accertate deformità tecniche e siano necessari nuovi controlli. In tal caso il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5) L'installazione di stazioni mobili avviene in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa compatibilità con il presente Regolamento. Al fine dell'acquisizione dei pareri ARPA, Soprintendenza ai BB.CC.AA. (nel caso di immobili ricadenti all'interno del Centro Storico del Piano Regolatore Generale), e/o di eventuali altri enti interessati, la domanda deve essere presentata in 1 copia.

6) Al fine di ottenere l'autorizzazione è necessario presentare la seguente documentazione:

A) Relazione indicante i seguenti dati:

- a) Frequenza e canali di trasmissione utilizzati;
- b) Numero di celle per impianto;
- c) Tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti;
- d) Altezza da terra del centro elettrico per ogni cella;
- e) Direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico;
- f) Numero di canali per ogni direzione di puntamento;
- g) Potenza massima per canale al connettore di antenna;
- h) Diagrammi di irradiazione sul Piano orizzontale e sul Piano verticale e tabelle riportanti le attenuazioni dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°;
- i) Guadagno dell'antenna in dB rispetto all'irradiatore isotropo;
- j) Tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione).

B) Progetto completo dell'impianto, anche sotto l'aspetto della sicurezza, antincendio, protezione contro le scariche atmosferiche nel rispetto della normativa in vigore;

C) Altitudine e coordinate geografiche del punto zona di installazione;

D) Carta topografica in scala 1:2000 (o 1:3000) con le caratteristiche altimetriche dell'area;

E) Per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1:100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100, con indicazione del posizionamento delle antenne;

F) Carta topografica in scala 1:1.000 (o 1:2.000) con l'indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro altezze, delle loro destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza, in un raggio di 300 m. dall'impianto stesso che deve essere chiaramente individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al Nord geografico;

G) Breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso all'impianto da parte dei manutentori e del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici.

H) Parere Tecnico dell'ARPA (anche nel caso di DIA);

I) Parere Soprintendenza ai BB.CC.AA. (anche nel caso di DIA e per gli immobili ricadenti all'interno del Centro Storico di Piano Regolatore Generale);

L) Atto unilaterale d'obbligo, con il quale l'Ente Gestore si impegna a disinstallare l'impianto e i relativi supporti strutturali con bonifica del sito ove ricade, a proprie cura e spese, qualora gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'Autorizzazione di cui al presente regolamento, o non conformi alle disposizioni di legge. Nel caso di domanda di autorizzazione per interventi di sostituzione o adeguamento degli impianti già installati va ripresentato l'atto unilaterale, facendo esplicito riferimento al precedente atto relativo alla autorizzazione e indicando che l'obbligo di disinstallazione riguarda anche questi interventi.

ART. 7

Provvedimento autorizzatorio

1) L'installazione delle SRB è autorizzata dall'Area tecnica del Comune, previo parere da parte dell'ARPA alla quale va inoltrata contestualmente copia dell'istanza, nonché, previo parere favorevole e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. (per gli immobili ricadenti all'interno del Centro Storico del Piano Regolatore Generale). Entro 15 gg. dall'acquisizione del parere dell'ARPA, il Responsabile dell'Area Tecnica può, per una sola volta, richiedere integrazione della documentazione presentata.

2) Successivamente, l'Area Tecnica provvederà a pubblicizzare copia dell'istanza ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D.Leg.vo 259/2003.

Una volta integrata la documentazione e acquisiti i Nulla Osta necessari, il Responsabile dell'Area Tecnica provvede all'emanazione del provvedimento conclusivo nei termini stabiliti dall'art. 87 comma 9 del D.Leg.vo 259/2003, salva la formazione del silenzio assenso come regolata dalla medesima disposizione di legge. Così come stabilito dall'art. 87 comma 10 del D.Leg.vo 259/2003, le opere debbano essere realizzate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, pena la decadenza del provvedimento stesso.

ART. 8

Interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia

sono soggette ad Autorizzazione Edilizia sia le installazioni di nuove SRB, anche se provvisorie "carrati", sia le trasformazioni dei sistemi radianti relativi agli impianti esistenti, qualora la potenza in singola antenna sia superiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione stabiliti dal D.M. 381/98 del 10.09.1998. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda e dalla presentazione della documentazione integrativa, ove richiesto, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

ART. 9

Documentazione necessaria per la richiesta di Autorizzazione Edilizia

L'istanza di autorizzazione deve essere conforme al modello A dell'allegato 13 al D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 a cui deve essere allegata la documentazione in essa elencata;

ART. 10

Interventi realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

- 1) E' necessario presentare la D.I.A. per i seguenti interventi:
 - installazione di SRB, comprese quelle costituite da impianti microcellulari, con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt, (art. 87 comma 9 Cod.comunicazioni),
 - interventi di manutenzione straordinaria e/o miglioramenti tecnologici anche con sostituzione integrale degli apparati, che non apportino modifiche alla consistenza, potenza di emissione, ed alla forma degli impianti,
 - interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti e delle componenti tecnologiche con elementi di uguali caratteristiche e prestazioni,
 - interventi di sostituzione completa che non apportino modifiche alla forma ed alla consistenza degli impianti o la loro sostituzione con impianti microcellulari con potenza immessa al connettore di antenna minore uguale a 2 W, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dal D.M. 381/98 del 10.09.1998.
- 2) Le domande di inizio attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda completa dei necessari pareri e nulla osta, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
- 3) La Denuncia di Inizio Attività deve essere conforme al modello B allegato al D.L.vo 259/03 corredata altresì del parere dell'ARPA, e del N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA. (per gli immobili ricadenti all'interno del centro Storico del Piano Regolatore Generale)

ART. 11

Controllo e monitoraggio

- 1) Le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti tecnici, vengono assegnati per competenza in materia all'organismo istituzionalmente preposto (ARPA), con cui l'Amministrazione concorda:
 - modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti e agli impianti che abbiano subito una qualsiasi modifica,
 - numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti e alle modifiche e/o variazioni intervenute.In ogni caso l'Amministrazione dovrà garantire almeno un'attività di controllo e monitoraggio ogni anno.
- 2) Qualora si riscontrano, per edifici o luoghi di permanenza superiori alle 4 ore consecutive, livelli di campo elettromagnetico (misurati e/o calcolati) superiori al limite di attenzione di 6 V/m, il Comune impone ai gestori l'obbligo di riconduzione immediata al rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa Nazionale e Regionale.
- 3) I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati di cittadini, i quali possono richiedere ulteriori controlli da eseguirsi da parte degli enti convenzionati.
- 4) Nel caso in cui l'ARPA rilevi la violazione dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche e degli altri parametri tecnici, trasmette i risultati all'Amministrazione Comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.
- 5) E' fatto obbligo al gestore di installare in ogni impianto centraline di monitoraggio per il controllo delle emissioni elettromagnetiche.

ART. 12

Controllo e monitoraggio

1) Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste nel presente Regolamento. Qualora la modifica dello stesso già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di locali adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore provvede alla modifica, previa comunicazione al Comune ed all'Arpa.

ART. 13

Concentrazioni delle antenne su una stessa struttura

1) Al fine di evitare il proliferare di antenne, l'Amministrazione Comunale, richiede agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radiobase, regolamentandone la disposizione, così come previsto dalla normativa regionale in materia. La concentrazione delle antenne deve comunque essere tale da garantire il principio di minimizzazione dell'esposizione.

2) Il progetto di concentrazione delle stazioni radio base è validato da una relazione dell' ARPA e dall'Area tecnica del Comune.

3) Nell'ipotesi di concentrazione di stazioni radiobase, ferme restando le forme di controllo previste all'Art. 11 del presente Regolamento, l'Amministrazione potrà collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo elettromagnetico. In questo caso le aree pubbliche disponibili costituiscono motivo di precedenza rispetto ad aree private situate nella stessa zona di influenza.

ART. 14

Divieti

1) E' fatto divieto di installare stazioni radio-base e microcelle, sugli edifici di valore storico, architettonico, monumentale, culturale, testimoniale e nelle aree e giardini di pregio individuati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali e/o da altri enti preposti alla tutela dei vincoli.

2) Deve essere mitigato, per quanto possibile, l'impatto visivo, e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici.

ART. 15

Sanzioni

1) Fatte salve tutte le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi della L. 689/81 e s.m.i., a carico del responsabile, del pagamento di una somma di denaro, da Euro 500,00 fino ad Euro 10.000,00 oltre all'obbligo di far cessare l'attività che realizza la violazione stessa. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, l'Amministrazione può provvedere all'esecuzione coattiva in danno.

2) Gli impianti di cui al presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

ART. 16

Norme finali

Ogni precedente norma regolamentare in contrasto deve intendersi abrogata dal presente regolamento.

Il presente regolamento, costituito da 18 articoli compreso il presente, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 02/12/1991 n. 44 e ss.mm., verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

La visione del presente regolamento è consentita a qualunque cittadino, senza alcuna formalità ed a semplice richiesta e può essere rilasciata copia informale previo rimborso del solo costo di produzione.

Inoltre, copia sarà consegnata ai responsabili dirigenti i vari servizi, mentre altra copia, sarà depositata presso l'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

IL PRESIDENTE

Comunica all'assemblea che è intenzione dell'amministrazione l'approvazione di un regolamento che disciplina l'installazione, il monitoraggio, il controllo degli impianti per la telefonia mobile cellulare ed impianti equiparabili, a salvaguardia della salute dei cittadini.

Dà lettura del succitato regolamento.

Poiché nessuno dei consiglieri desidera intervenire si passa alla fase di voto:

Esperita la votazione ai sensi di legge, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri Presenti e votanti n.°13

Consiglieri favorevoli: 13

Consiglieri assenti 2 (Distefano Giuseppe, Roccuzzo Giuseppe)

Consiglieri Astenuti: 0

Il Regolamento viene approvato all'unanimità.

A questo punto il consiglio viene rinviato a data da destinarsi.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Pagano Salvatore

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Castello Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.r Innocente Carmelo

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il _____

Carmelo Innocente

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 31.01.2012 al 16.02.2012

col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____ del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to Scollo Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

☐ Viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 31.01.2012 per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa / Sez. Centrale di Palermo

è copia conforme all'originale

☐ con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiglieri

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.r Innocente Carmelo

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31.01.2012 al 16.02.2012 a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.r Innocente Carmelo

E' copia conforme all'originale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ Il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Seg/D.G.